

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2008

INFORMATIVA PER LE NUOVE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE NEL PERIODO DAL 01.01.2008 AL 04.03.2008

Spett.le Contribuente,

con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 01.02.2008 (d'ora in poi "decreto 2008"), entrato in vigore il giorno 05.03.2008, sono state stabilite le misure fisse e le aliquote per il calcolo del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio I.A.A. per l'anno 2008. Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008 devono provvedere entro il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi alla compensazione od al conguaglio degli importi già versati sulla base delle nuove misure fisse stabilite dal decreto 2008.

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Tutte le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008.

2. IMPORTO DA COMPENSARE O CONGUAGLIARE PER LA SEDE

Il decreto 2008 stabilisce (art. 4 co. 2) che **la misura fissa del diritto di € 200,00 si applica a tutte le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nel corso del 2008.**

Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 4 marzo 2008, dovrebbero aver già provveduto, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione oppure entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, al pagamento del diritto annuale sulla base delle diverse misure fisse vigenti precedentemente alla pubblicazione del decreto 2008.

Pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto 2008 e dalla circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/C del 05.03.2008, **le imprese iscritte nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008 nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute alla compensazione od al conguaglio dell'importo già pagato a titolo di diritto annuale entro il termine per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.**

Esemplificando,

- le **società di persone** (S.n.c. e S.a.s.) che abbiano già versato € 170,00 al momento della denuncia o entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, sono tenute ad un conguaglio di € 30,00;
- le **società di capitali** che abbiano già versato € 373,00 al momento della denuncia o entro 30 giorni dalla stessa a

mezzo F24, possono avvalersi di un credito di € 173,00;

- le **società cooperative, i consorzi, le imprese individuali e le altre imprese** che abbiano già versato € 93,00 al momento della denuncia o entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, sono tenute ad un conguaglio di € 107,00.

Nel caso non fosse a conoscenza della data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese o di altre informazioni necessarie per la compensazione od il conguaglio può rivolgersi all'Ufficio Diritto Annuale con le modalità di cui al punto 9.

3. IMPORTO DA COMPENSARE O CONGUAGLIARE PER LE UNITÀ LOCALI

Per le **unità locali di nuova iscrizione** (art. 4 co. 3) appartenenti ad imprese iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese il decreto 2008 prevede il pagamento del diritto annuale nella **misura fissa di € 40,00**

Come stabilito dalla già citata circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/C del 05.03.2008, **le imprese che abbiano denunciato l'apertura di un'unità locale che sia stata in seguito iscritta o annotata nel Registro delle Imprese nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008 sono tenute alla compensazione od al conguaglio dell'importo già pagato a titolo di diritto annuale entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.** Al fine di conoscere la data di iscrizione nel Registro delle Imprese delle nuove unità locali è possibile rivolgersi all'Ufficio Diritto Annuale con le modalità di cui al punto 9.

Esemplificando,

- le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) che abbiano già versato € 34,00 al momento della denuncia o entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, sono tenute ad un conguaglio di € 6,00;
- le società di capitali che abbiano già versato € 7,00 al momento della denuncia o entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, possono avvalersi di un credito di € 35,00;
- le società cooperative, i consorzi, le imprese individuali e le altre imprese che abbiano già versato € 19,00 al momento della denuncia o entro 30 giorni dalla stessa a mezzo F24, sono tenute ad un conguaglio di € 21,00;

quanto sopra detto per ogni nuova unità locale iscritta od annotata nel Registro delle Imprese nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento deve avvenire a mezzo F24 telematico.

I versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- a) **direttamente:** mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali oppure ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste.
- b) **tramite gli intermediari abilitati** al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Come in precedenza, è data possibilità di compensare l'importo dovuto per il diritto annuale con eventuali altri crediti disponibili. Il **Modello F24** telematico si presenta suddiviso in sezioni, **per il versamento del diritto annuale compilare le sezioni "Contribuente" ed "ICI ed altri tributi locali"** come sotto indicato:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e di domicilio fiscale
ICI ed altri tributi locali	codice ente: TV codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2008 importo a debito/credito: importo da conguagliare / compensare

5. TERMINE PER IL PAGAMENTO

La scadenza è il 16 giugno 2008.

Il pagamento del diritto annuale effettuato entro 30 giorni dalla scadenza comporta la maggiorazione dell'importo dello 0,40% (in questo caso si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro).

Ricordiamo che la scadenza sopra ricordata può, per alcuni soggetti, essere diversa:

- Per le società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare la scadenza è il 16 giugno 2008. Qualora approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi (o 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, sono tenute a versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 16 luglio 2008;
- Per le società di capitali con esercizio che non coincide con l'anno solare il versamento va effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

6. IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DELL'ANNO 2008

Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nel corso del 2008 sono tenute, come già detto, al pagamento del diritto annuale contestualmente al deposito della domanda d'iscrizione ovvero entro 30 giorni dalla

presentazione della domanda d'iscrizione a mezzo F24 telematico. Qualora ciò non avvenisse, la regolarizzazione della loro posizione è possibile con le modalità di cui al punto 7.

La misura del diritto annuale per le imprese di nuova iscrizione è fissata ad € 200,00.

7. RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale allo scadere del termine può utilizzare l'istituto del ravvedimento:

a) entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3,75% del tributo (codice tributo: 3852).

b) entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 6,00% del tributo (codice tributo: 3852).

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico, compilando la sezione ICI ed altri Tributi Locali, indicando il codice ente TV e l'anno di riferimento del diritto dovuto.

Al fine di facilitare i conteggi è disponibile nel sito Internet della CCIAA di Treviso un apposito sistema di calcolo che consente la determinazione degli importi dovuti ai fini del ravvedimento.

8. SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà applicata una sanzione, dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.M. 27 gennaio 2005, n. 54). E' possibile regolarizzare il diritto omesso entro un anno dalla scadenza del termine di versamento, ricorrendo al ravvedimento di cui al punto 7. Ricordiamo che **il mancato pagamento del diritto annuale blocca l'emissione dei certificati camerali a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.**

9. INFORMAZIONI ALLE IMPRESE

Per informazioni generali:

Consultare il sito Internet della C.C.I.A.A. di Treviso	www.tv.camcom.it
Telefonare al Call Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00	199.505.505

Per informazioni riguardanti specifiche posizioni:

Camera di Commercio I.A.A. Ufficio Diritto Annuale Piazza Borsa, 3/B 31100 Treviso	<ul style="list-style-type: none">• telefonare ai numeri 0422.595.213 / 236 / 270 / 271 orari di apertura al pubblico dell'ufficio: lunedì e mercoledì dalle ore 8.45 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 16.30 martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00;• inviare un fax allo 0422.598.383• inviare una e-mail all'indirizzo: diritto.annuo@tv.camcom.it
--	---

AVVISO IMPORTANTE

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali.

Si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno a che fare con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

La ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale
dott. Marco D'Eredità